



Quindicinale di informazione per gli studi professionali

Anno 2013 - Direttore Responsabile: Marco Scarzella - Reg. presso il Tribunale di Torino n. 5252 del 2.4.99

numero 19 del 19.11.2013

Editrice: Eutekne s.p.a. Via San Pio V, 27 - 10125 Torino - http://www.eutekne.it

NOVITÀ

Soggetti IVA - Effetti dell'aumento dell'aliquota IVA ordinaria al 22%	1
Soggetti IVA - Esonero dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "Spesometro")	2
Soggetti IRES - Deducibilità degli accantonamenti per le indennità di cessazione dei rapporti di agenzia	2
Soggetti IRES - Indeducibilità delle svalutazioni dei beni valutati a costi specifici	3
Soggetti IRPEF - Deducibilità dell'imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari per i quali sia stata esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito	3
Soggetti IRES - Applicazione dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA) e sulle riserve matematiche (IRM)	4
Tutti i soggetti - Agevolazioni per la piccola proprietà contadina per gli atti dell'autorità	4
Soggetti IRPEF - Base imponibile dell'IVIE per gli immobili nel Regno Unito	5
Tutti i soggetti - Codici tributo per il versamento in seguito a controlli automatizzati	5
Tutti i soggetti - Causali contributo per il versamento di contributi	5
IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI	
Soggetti IVA - Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "Spesometro") - Invio entro il 31.1.2014	6
PROCEDURE PRATICHE	
Accenti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive, addizionali, IVIE, IVAFE e contributo INPS ex L. 335/95	6

NOVITÀ

Fiscale	EFFETTI DELL'AUMENTO DAL 21% AL 22% DALL'1.10.2013 DELL'ALIQUTA IVA ORDINARIA
circ. Agenzia Entrate 5.11.2013 n. 32	Con la circ. 5.11.2013 n. 32, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione all' <u>au-</u> <u>mento</u> dell' <u>aliquota IVA</u> ordinaria dal 21% al 22% in vigore dall' <u>1.10.2013</u> . Le modifiche non riguardano le due aliquote ridotte del 4% e del 10%.
Soggetti IVA	Criteria applicativi
Effetti dell'aumento dell'aliquota IVA ordinaria al 22%	Per individuare l'aliquota IVA ordinaria applicabile (21% o 22%), rileva il <u>momento di effet-</u> <u>tuazione delle operazioni</u> ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72. Per cui, fatto salvo il caso di emissione della fattura anticipata o del pagamento di acconti, si applica l'aliquota IVA del 22%: <ul style="list-style-type: none"> • alle <u>consegne</u> o spedizioni effettuate dall'1.10.2013, per le <u>cessioni di beni mobili</u>; • alle operazioni il cui <u>corrispettivo</u> è pagato a partire dall'1.10.2013, per le <u>prestazioni di servizi</u>. <p>Nel caso di operazioni con l'estero, invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli <u>acquisti intracomunitari</u> di beni si applica l'aliquota IVA vigente alla data di partenza dei beni dallo Stato di origine (e non più al momento di consegna o arrivo nello Stato di de- stinazione); • alle <u>importazioni</u> si applica l'aliquota IVA vigente alla data di accettazione della dichia- razione doganale; • alle <u>prestazioni di servizi "generici"</u>, rese da un <u>soggetto IVA non residente</u> a un committente italiano, si applica l'aliquota IVA vigente al momento di ultimazione della prestazione. <p>IVA per cassa</p> <p>Per le operazioni in regime di IVA per cassa, l'aliquota IVA applicabile è comunque determinata sulla base del momento di effettuazione dell'operazione secondo i <u>criteria ordinari</u> sopra descritti. Il regime di IVA per cassa, infatti, differisce solo il <u>momento di esigibilità</u> dell'imposta (al momento del pagamento dei corrispettivi), ma non modifica i criteri di effettuazione delle operazioni.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>Correzione degli errori</p> <p>Come già anticipato con il comunicato stampa 30.9.2013 n. 137, l'Agenzia delle Entrate conferma che, qualora nella fase di prima applicazione della nuova aliquota IVA ordinaria <u>ragioni di ordine tecnico</u> impediscano di adeguare rapidamente i <i>software</i> per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno <u>regolarizzare le fatture emesse</u> erroneamente con l'aliquota del 21% mediante l'emissione di <u>note di variazione in aumento</u> ex art. 26 del DPR 633/72. La regolarizzazione non comporterà <u>alcuna sanzione</u> se la maggiore IVA collegata all'aumento dell'aliquota verrà versata entro i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i <u>contribuenti mensili</u> entro il <u>27.12.2013</u> (termine per il versamento dell'acconto IVA 2013), per le fatture emesse nei mesi di ottobre e novembre 2013, ed entro il <u>17.3.2014</u> (termine per il versamento del saldo IVA 2013), per le fatture emesse nel mese di dicembre 2013; • per i <u>contribuenti trimestrali</u> entro il <u>17.3.2014</u> (termine per il versamento del saldo IVA 2013), per le fatture emesse nel quarto trimestre 2013 (ottobre-dicembre 2013). <p>Servizi di somministrazione di acqua, luce, gas</p> <p>Nelle note di credito emesse dai fornitori di servizi di pubblica utilità (acqua, luce e gas), al fine di <u>conguagliare i consumi effettivi</u>, è applicabile l'aliquota IVA ordinaria dell'<u>ultima fattura emessa</u> per il periodo di riferimento del conguaglio (nei limiti dell'imposta addebitata con tale aliquota nella fattura stessa). Per l'eventuale eccedenza di credito da restituire, si farà riferimento alle fatture immediatamente antecedenti fino al completo recupero degli importi.</p> <p>Resta fermo che l'aliquota IVA delle <u>note di credito</u> deve essere quella originariamente applicata, laddove la nota di variazione sia emessa per <u>documentare conguagli</u> tariffari, dovuti alla rideterminazione dei prezzi. Nel caso in cui il saldo risulti a debito del cliente, l'aliquota IVA applicabile al saldo imponibile è quella vigente al momento di emissione della fattura di conguaglio.</p>
<p>Fiscale</p>	<p>ESONERO PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLA COMUNICAZIONE DALLA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (C.D. "SPESOMETRO")</p>
<p>provv. Agenzia delle Entrate 5.11.2013 n. 128483</p>	<p>Il provv. Agenzia delle Entrate 5.11.2013 n. 128483 ha <u>escluso</u> lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, poste in essere negli anni <u>2012 e 2013</u>.</p>
<p>Soggetti IVA</p> <p>Esonero dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "Spesometro")</p>	<p>L'esonero è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>totale</u>, in quanto si applica non solo alle operazioni riferibili all'<u>attività istituzionale</u>, già escluse dalla comunicazione in base al provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908, ma anche a quelle riconducibili all'esercizio dell'<u>attività commerciale</u>, come definita dall'art. 4 del DPR 633/72; • diretto ad escludere l'obbligo comunicativo per la Pubblica Amministrazione, nella considerazione che, diversamente, le specifiche modalità di tenuta della contabilità renderebbero particolarmente difficoltosa l'individuazione delle operazioni da comunicare. La finalità dell'intervento è, pertanto, identica a quella già perseguita, per gli anni <u>2010 e 2011</u>, dal provv. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 92846. <p>Dal 2014, inoltre, per le Amministrazioni Pubbliche, la comunicazione sarà <u>limitata</u> alle operazioni <u>non documentate</u> dalla <u>fattura elettronica</u> di cui all'art. 1 co. 209 - 214 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008).</p>
<p>Fiscale</p>	<p>DEDUCIBILITÀ DEGLI ACCANTONAMENTI PER LE INDENNITÀ DI CESSAZIONE RAPPORTI DI AGENZIA</p>
<p>circ. Agenzia Entrate 8.11.2013 n. 33</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 8.11.2013 n. 33, è intervenuta sulla controversa disciplina, ai fini IRES, delle <u>indennità</u> per la <u>cessazione dei rapporti di agenzia</u>, pronunciandosi a favore della deducibilità per <u>competenza</u> anche relativamente alla componente per <u>indennità suppletiva</u>.</p>
<p>Soggetti IRES</p> <p>Deducibilità degli accantonamenti per le Indennità di cessazione dei rapporti di agenzia</p>	<p>In pratica, l'Agenzia ripropone l'orientamento a suo tempo formalizzato nella ris. 9.4.2004 n. 59, il quale era poi stato modificato con la circ. 6.7.2007 n. 42, che prendeva atto di un orientamento giurisprudenziale nel frattempo formatosi, improntato a riconoscere la <u>deducibilità</u> dell'indennità suppletiva solo all'atto dell'<u>effettiva corresponsione</u> all'agente: secondo quest'ultimo orientamento, solo al momento dello scioglimento del contratto sarebbe possibile conoscere quali siano state le cause che lo hanno determinato e, di riflesso, la spettanza o meno dell'indennità suppletiva.</p> <p>Per contro, l'orientamento giurisprudenziale <u>più recente</u> ha affermato che gli accantonamenti per le indennità di cessazione dei rapporti di agenzia (ivi inclusi quelli stanziati a copertura dell'indennità suppletiva di clientela) sono deducibili per competenza nell'esercizio di imputazione a Conto economico.</p>

<i>segue</i>	<p>Infatti, in seguito alla riformulazione dell'art. 1751 c.c. ad opera dell'art. 4 del DLgs. 303/91, è venuta meno la distinzione tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'<u>indennità di ris. del rapporto</u>, obbligatoria perché di origine codicistica; • l'<u>indennità suppletiva di clientela</u>, derivante dalla contrattazione collettiva e spettante solo a determinate condizioni. <p>Pertanto, ad avviso della Suprema Corte, per effetto della conseguita unitarietà del trattamento di fine rapporto degli agenti, l'esclusione della deducibilità delle quote di accantonamento stanziato a fronte dell'indennità suppletiva di clientela, precedentemente sostenuta dai giudici di legittimità e fondata sul carattere aleatorio dell'indennità stessa, non appare convincente.</p> <p>La circ. 8.11.2013 n. 33 invita, quindi, gli uffici ad abbandonare il contenzioso pendente relativo alle controversie in materia.</p> <p>Controversie relative ad accantonamenti riferiti a periodi d'imposta anteriori al 1993</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'unica eccezione al principio sopra enunciato riguarda le <u>controversie relative ad accantonamenti riferiti a periodi d'imposta anteriori al 1993</u>.</p> <p>Come sopra riportato, infatti, in questo caso l'indennità di ris. del rapporto poteva ritenersi effettivamente distinta dall'indennità suppletiva di clientela, e quest'ultima aveva un <u>carattere aleatorio</u> che poteva essere incompatibile con la deducibilità di quanto accantonato in bilancio in base a criteri prudenziali.</p> <p>Proprio questa distinzione porta l'Agenzia delle Entrate ad affermare che i principi della circ. 42/2007 manterrebbero la loro efficacia nelle controversie in esame.</p>
--------------	--

<i>Fiscale</i>	INEDUCIBILITÀ DELLE SVALUTAZIONI DEI BENI VALUTATI A COSTI SPECIFICI
ris. Agenzia Entrate 12.11.2013 n. 78	La ris. Agenzia delle Entrate 12.11.2013 n. 78 ha precisato che la svalutazione delle <u>rimanenze dei beni valutati a costo specifico</u> è fiscalmente irrilevante; pertanto, le imprese che vi procedono sono obbligate ad effettuare in sede di dichiarazione una <u>variazione in aumento</u> , che va a neutralizzare sotto il profilo fiscale la componente negativa iscritta a Conto economico.
Soggetti IRES	Distinzione tra beni fungibili e infungibili
Indeducibilità delle svalutazioni dei beni valutati a costi specifici	<p>L'orientamento dell'Agenzia delle Entrate deriva direttamente dalla formulazione dell'art. 92 co. 1 del TUIR, secondo il quale i criteri di valutazione ivi indicati riguardano "<u>le rimanenze finali la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93</u>"; tale esclusione porta l'Agenzia a ritenere che il legislatore abbia inteso individuare una specifica disciplina fiscale, ai fini della <u>valutazione delle rimanenze</u>, con esclusivo riferimento ai beni valutati con <u>criteri alternativi al costo</u>.</p> <p>La ris. 12.11.2013 n. 78 distingue, quindi, tra due diverse fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beni fungibili, ammessi alla valutazione secondo le metodologie del <u>LIFO</u>, del <u>FIFO</u> o della <u>media ponderata</u>, per i quali le svalutazioni sono <u>deducibili</u>; • beni infungibili, valutati secondo il criterio del <u>costo specifico</u> in funzione delle loro caratteristiche, i cui minori valori <u>non possono assumere rilevanza</u> sotto il profilo fiscale (e vengono, quindi, recuperati solo all'atto della vendita del bene). <p>Conformità dell'orientamento ai criteri previsti per i soggetti che adottano gli IAS/IFRS</p> <p>Ulteriore motivazione adotta per giustificare l'ineducibilità delle svalutazioni delle rimanenze di beni valutati al costo specifico è l'<u>identità di trattamento con i soggetti IAS adopter</u>, per i quali è esclusa la rilevanza fiscale dei maggiori o minori valori degli <u>immobili classificati ai sensi dello IAS 2</u>.</p>

<i>Fiscale</i>	DEDUCIBILITÀ DELL'IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI E PRODOTTI FINANZIARI PER I QUALI SIA STATA ESERCITATA L'OPZIONE PER IL REGIME DEL RISPARMIO GESTITO
ris. Agenzia Entrate 6.11.2013 n. 76	Nella ris. 6.11.2013 n. 76, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver ricapitolato le differenze tra il regime del <u>risparmio amministrato</u> e quello del <u>risparmio gestito</u> , ha risposto alla richiesta di consulenza del contribuente, che chiedeva se l' <u>imposta di bollo</u> dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni di portafoglio per le quali sia stata esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito sia <u>deducibile</u> dal risultato maturato della gestione.
Soggetti IRPEF	

<p>Deducibilità dell'imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari per i quali sia stata esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito</p>	<p>Deducibilità dell'imposta di bollo</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'art. 13 co. 2-<i>bis</i> (conti correnti) e 2-<i>ter</i> (prodotti finanziari) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, da corrispondere sugli estratti di conto corrente e sui rendiconti relativi alla gestione di portafogli, è deducibile dal risultato della gestione, in quanto costituisce un onere <u>strettamente inerente</u> alla gestione del patrimonio. Infatti – ricorda l'Agenzia – come chiarito nella C.M. 24.6.98 n. 165/E, sono deducibili dal risultato della gestione le commissioni e gli oneri <u>relativi</u> al patrimonio gestito.</p> <p>Oneri Indeducibili</p> <p>L'Agenzia ricorda, inoltre, che non sono deducibili dal risultato maturato della gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • né l'imposta di bollo speciale sulle attività scudate (di cui all'art. 19 co. 6 del DL 6.12.2012 n. 201), in quanto trattasi di un onere <u>non inerente</u> al patrimonio gestito, bensì al regime di riservatezza previsto dall'art. 14 co. 2 del DL 350/2001; • né l'imposta sulle transazioni finanziarie, c.d. "Tobin tax" (di cui all'art. 1 co. 491 - 499 della L. 24.12.2012 n. 228), in quanto il co. 499 del citato art. 1 stabilisce l'ineducibilità dell'imposta sulle transazioni finanziarie ai fini delle imposte dirette e l'art. 18 del DM 21.2.2013 dispone espressamente che l'ineducibilità riguarda, oltre alle imposte sui redditi, anche le <u>imposte sostitutive</u> delle medesime.
<p>Fiscale</p> <p>ris. Agenzia Entrate 6.11.2013 n. 74</p> <p>Soggetti IRES</p> <p>Applicazione dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA) e sulle riserve matematiche (IRM)</p>	<p>APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI (IVCA) E SULLE RISERVE MATEMATICHE (IRM)</p> <p>La ris. Agenzia delle Entrate 6.11.2013 n. 74 ha fornito alcuni <u>chiarimenti</u> in relazione all'applicazione dell'imposta sul <u>valore dei contratti assicurativi</u> di cui all'art. 1 co. 2-<i>sexies</i> del DL 209/2002 (IVCA). Il citato art. 1 co. 2-<i>sexies</i> richiama <u>integralmente</u> la norma che disciplina l'imposta sulle <u>riserve matematiche</u> (IRM). Per questo motivo è stato chiesto all'Agenzia se anche all'IVCA fosse possibile applicare i <u>correttivi</u> previsti per tale tributo.</p> <p>Inapplicabilità della compensazione</p> <p>L'art. 1 co. 2 del DL 209/2002 prevede che la compagnia di assicurazione possa utilizzare l'<u>eccedenza</u> dell'IRM versata per il <u>quinto anno precedente</u>, rispetto alle <u>imposte sostitutive</u> e ritenute versate nell'anno, in <u>compensazione con le imposte e i contributi</u>, anche oltre il limite di 516.456,90 euro. In <u>alternativa</u>, la <u>stessa eccedenza</u> può essere utilizzata anche in <u>compensazione con la stessa imposta</u> oppure essere ceduta ad altre società del gruppo ai sensi dell'art. 43-<i>ter</i> del DPR 602/73. Secondo l'Agenzia, in considerazione della diversa determinazione della base imponibile e del fatto che il soggetto inciso dall'IVCA è il contraente, l'<u>eccedenza</u> a credito <u>non può essere compensata</u>.</p> <p>Applicabilità del limite del 2,5%</p> <p>Può essere applicato un <u>secondo correttivo</u> previsto per l'IRM dalla legge di stabilità 2013 (L. 228/2012). In base alla richiamata disposizione, in presenza di un <u>credito di imposta</u> non ancora compensato o ceduto, qualora detto credito <u>ecceda</u> un determinato <u>limite</u> calcolato in misura percentuale dello <u>stock</u> di riserve matematiche, vi è un <u>limite al versamento dell'imposta</u>.</p> <p>In virtù di un'interpretazione logico sistematica, i limiti percentuali (<u>2,5%</u> per il periodo di imposta <u>2013</u>) previsti all'ammontare delle riserve matematiche dei rami vita iscritte in bilancio, devono essere corrispondentemente riferiti al valore del <u>singolo contratto</u> di assicurazione.</p>
<p>Fiscale</p> <p>ris. Agenzia Entrate 8.11.2013 n. 77</p> <p>Agevolazioni per la piccola proprietà contadina per gli atti dell'autorità giudiziaria</p>	<p>APPLICABILITÀ DELLE AGEVOLAZIONI PER LA FORMAZIONE E L'ARROTONDAMENTO DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA AGLI ATTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</p> <p>L'Amministrazione finanziaria, uniformandosi all'orientamento accolto dalla giurisprudenza (si veda, tra le altre, Cass. 12609/2008), ha chiarito che le agevolazioni per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, come disciplinate dall'art. 1 della L. 6.8.54 n. 604 (applicabili agli <u>atti posti in essere fino al 31.12.2009</u>), trovano applicazione anche agli <u>atti dell'autorità giudiziaria</u> che accertino l'avvenuto acquisto per usucapione ordinaria di un terreno agricolo, in quanto l'elencazione fornita dal legislatore nell'art. 1 della norma in questione non deve essere ritenuta come un elenco tassativo degli atti cui risulta applicabile tale agevolazione (che consente, l'applicazione dell'imposta di registro ed ipotecaria fisse).</p>

	Si ricorda che l'agevolazione per la piccola proprietà contadina, come disciplinata dalla L. 604/54, è applicabile agli atti posti in essere fino al 31.12.2009, mentre, per gli atti posti in essere dal 28.2.2010, trova applicazione la "nuova" agevolazione, come disciplinata dall'art. 2 co. 4-bis del DL 194/2009.
Fiscale	BASE IMPONIBILE DELL'IVIE PER GLI IMMOBILI SITUATI NEL REGNO UNITO
ris. Agenzia Entrate 6.11.2013 n. 75	Per gli immobili ubicati nel Regno Unito, l'IVIE deve essere calcolata prendendo in considerazione il <u>valore dell'immobile</u> come determinato ai fini dell'applicazione della Council Tax (si tratta dell'imposta municipale sulle abitazioni introdotta dal Local Government Finance Act 1992).
Soggetti IRPEF Base imponibile dell'IVIE per gli immobili nel Regno Unito	Ai fini del tributo anglosassone, agli immobili è attribuita una <u>fascia di valore</u> che prevede un valore minimo ed un valore massimo (le fasce sono, generalmente, espresse dalle lettere da A ad H a seconda del valore assunto, dove lo scaglione H rappresenta, ad esempio, per gli immobili situati in Inghilterra, quello di valore più elevato, superiore a 320.000 sterline). L'Agenzia delle Entrate, preso atto come non sia possibile individuare un valore puntuale dell'immobile da prendere in considerazione ai fini IVIE, conclude che si può adottare il valore medio della fascia attribuita al proprio immobile per la Council tax. Resta fermo che tale imposta non può essere scomputata dall'IVIE, in quanto rappresenta un tributo dovuto per il godimento dei servizi locali forniti dal borough council (consiglio comunale).
Fiscale	NUOVI CODICI TRIBUTO PER I VERSAMENTI A SEGUITO DI CONTROLLI AUTOMATIZZATI
ris. Agenzia Entrate 5.11.2013 n. 73	Con la ris. 73/2013, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i <u>nuovi codici tributo</u> per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate <u>ex art. 36-bis del DPR 600/73</u> . Tali codici sono in totale 51, vanno <u>dal "913B" al "963B"</u> e, per ciascuna delle tipologie di imposta, riguardano anche interessi e sanzioni.
Tutti i soggetti Codici tributo per il versamento in seguito a controlli automatizzati	Modalità di compilazione del modello F24 Nel modello F24 i codici istituiti devono essere esposti nella sezione "ERARIO", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l'anno di riferimento (nella forma "AAAA") reperibili all'interno della stessa comunicazione.
Lavoro	CAUSALI CONTRIBUTO PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO E A FAVORE DEL FONDO COASCO ED ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS
ris. Agenzia Entrate 13.11.2013 nn. 79 e 81	L'Agenzia delle Entrate, con due risoluzioni, ha istituito nuove causali contributo ed ha fornito le istruzioni per la relativa compilazione dei modelli di versamento.
Tutti i soggetti Causali contributo per il versamento di contributi	Causali contributo per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro Con la ris. 13.11.2013 n. 79, l'Agenzia delle Entrate ha istituito le causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi annuali dovuti dagli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro delle Province di Pavia e Prato che hanno aderito alla convenzione del 17.2.2011 tra Agenzia delle Entrate e Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Causali contributo Le causali contributo istituite sono: <ul style="list-style-type: none"> • "PV00", denominato "Consulenti del Lavoro - Consiglio provinciale di PAVIA"; • "PO00", denominato "Consulenti del Lavoro - Consiglio provinciale di PRATO". Modalità di compilazione del modello F24 In sede di compilazione del modello F24, le causali sono esposte nella sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi" (secondo riquadro), in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati". Inoltre, devono essere indicati: <ul style="list-style-type: none"> • il codice "0005", nel campo "codice ente";

	<ul style="list-style-type: none"> • la sigla della provincia di iscrizione all'Albo dei consulenti del lavoro, nel campo "codice sede"; • il codice di iscrizione all'Albo dei consulenti del lavoro, nel formato "NNNNN", nel campo "codice posizione"; • il periodo di competenza del contributo versato, nel formato "MMAAAA", nello spazio "periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa". <p>Istituzione delle causali contributo per la riscossione dei contributi a favore del Fondo COASCO</p> <p>Con la ris. 13.11.2013 n. 81, l'Agenzia delle Entrate ha istituito le causali contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a favore del fondo COASCO.</p>
--	--

<i>segue</i>	<p>Causali contributo</p> <p>Le causali contributo istituite sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "CUST", denominata "FONDO COASCO"; • "PULI", denominata "FONDO COASCO ADDETTI ALLE PULIZIE". <p>Modalità di compilazione del modello F24</p> <p>In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la causale è esposta nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza della colonna "importi a debito versati", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel campo "codice sede", il codice della sede INPS competente; • nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", la matricola INPS dell'azienda; • nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA (la colonna "a mm/aaaa", invece, non deve essere valorizzata).
--------------	--

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

<i>Fiscale</i>	APERTURA DEL CANALE ENTRATEL FINO AL 31.1.2014 PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (C.D. "SPESOMETRO")
31.1.2014	In considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori nell'effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (c.d. "spesometro") e quella integrativa all'Archivio dei rapporti finanziari, l'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 7.11.2013 n. 154, ha reso nota l' <u>apertura</u> , da parte della stessa Agenzia, di una " <u>finestra temporale</u> " che consentirà di inviare i dati <u>fino al 31.1.2014</u> .
Soggetti IVA	In pratica, fermi restando gli attuali termini previsti dal provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908 per la comunicazione relativa all'anno 2012 (12.11.2013 per i contribuenti mensili e 21.11.2013 per gli altri soggetti), il canale comunicativo Entratel e Fisconline resterà aperto fino al 31.1.2014 ed <u>entro lo stesso termine</u> sarà possibile anche <u>annullare o sostituire</u> le comunicazioni trasmesse.
Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "Spesometro") - Invio entro il 31.1.2014	In base al provv. Agenzia delle Entrate 7.11.2013 n. 130406, è stato altresì <u>prorogato al 31.1.2014</u> il termine, precedentemente fissato al 12.11.2013, per la comunicazione da parte degli <u>operatori finanziari</u> delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo <u>almeno pari a 3.600,00 euro</u> , nei casi di pagamento con <u>carta di credito, di debito o prepagata</u> .

PROCEDURE PRATICHE

ACCONTI IRPEF, IRES, IRAP, IMPOSTE SOSTITUTIVE, ADDIZIONALI, IVIE, IVAFE E CONTRIBUTO INPS EXL. 335/95

Entro il 2.12.2013 (in quanto il 30 novembre è sabato e il 1° dicembre domenica) occorre versare la seconda o unica rata degli acconti IRPEF, IRES, IRAP e del contributo INPS ex L. 335/95, relativi al 2013, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Per le società e gli enti il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare, il termine di versamento del secondo o unico acconto è stabilito entro l'undicesimo mese dell'esercizio.

A partire da quest'anno, l'obbligo di versamento in acconto è stato esteso anche alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero (IVIE e IVAFE).

Inoltre, si ricorda che, già a partire dal 2009, occorre versare gli acconti anche con riferimento:

- all'addizionale IRES del 6,5% - 10,5% per le imprese che operano nei settori del petrolio e dell'energia (c.d. "Robin tax"), introdotta dall'art. 81 co. 16 del DL 25.6.2008 n. 112 conv. L. 6.8.2008 n. 133 (e successive modifiche);
- all'addizionale IRES del 4% per le imprese con elevata capitalizzazione di Borsa che operano nei settori del petrolio e dell'energia, prevista dall'art. 3 della L. 6.2.2009 n. 7;
- all'addizionale delle imposte dirette del 25% sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. "tassa etica" o "porno tax" (prevista dall'art. 1 co. 466 della L. 23.12.2005 n. 266 e successive modifiche).

L'acconto risulta dovuto anche in ordine:

- alla "cedolare secca" sulle locazioni di immobili abitativi (ai sensi dell'art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23), per i contribuenti che hanno optato per tale regime opzionale di imposizione sostitutiva;
- all'imposta sostitutiva prevista dal regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. "nuovi" contribuenti minimi);
- all'addizionale IRES del 10,5% per le società di comodo e in perdita sistematica.

La procedura in oggetto intende presentare:

- alcune tabelle riepilogative al fine di agevolare il calcolo degli acconti, evidenziando i righi del modello di dichiarazione da assumere a base per il calcolo (nel caso di applicazione del c.d. "metodo storico"), con l'indicazione degli importi che determinano:
 - l'obbligo di versamento in una o due rate;
 - ovvero l'assenza di tale obbligo;
- un esempio di compilazione del mod. F24.

Per ulteriori approfondimenti in ordine alle modalità di calcolo e versamento, si rinvia:

- alle Informative, servizio per il professionista, 12.11.2013 n. 11 e 13.11.2013 n. 12;
- all'Informativa, servizio per la clientela, 4.11.2013 n. 40.

TABELLE RIASSUNTIVE

Persone fisiche - Modello UNICO 2013 PF e dichiarazione IRAP 2013

Imposte dirette e IRAP

IRPEF (Rigo RN33)	IRAP (Rigo IR21)	Versamenti (entro il 2.12.2013)
Se rigo RN33 \geq € 261,00	Se rigo IR21 \geq € 261,00	IRPEF: importo di rigo RN33 [salvi obblighi di ricalcolo] meno prima rata IRAP: importo di rigo IR21 [salvi obblighi di ricalcolo] meno prima rata
Se € 52,00 \leq rigo RN33 \leq € 260,00	Se € 52,00 \leq rigo IR21 \leq € 260,00	IRPEF: importo di rigo RN33 [salvi obblighi di ricalcolo] (unica rata) IRAP: importo di rigo IR21 [salvi obblighi di ricalcolo] (unica rata)
Se rigo RN33 \leq € 51,00	Se rigo IR21 \leq € 51,00	<u>Non si versa acconto</u>

Imposta sostitutiva per i "nuovi" contribuenti minimi

Quadro LM (Rigo LM14)	Versamenti (entro il 2.12.2013)
Se rigo LM14 \geq € 261,00	Importo di rigo LM14 meno prima rata
Se € 52,00 \leq rigo LM14 \leq € 260,00	Importo di rigo LM14 (unica rata)
Se rigo LM14 \leq € 51,00	<u>Non si versa acconto</u>

Cedolare "secca" sulle locazioni di immobili abitativi

Quadro RB (Rigo RB11, colonna 3)	Versamenti (entro il 2.12.2013)
Se rigo RB11, colonna 3 \geq € 272,00	Importo di rigo RB11, colonna 3 \times 95% meno prima rata
Se € 52,00 \leq rigo RB11, colonna 3 \leq € 271,00	Importo di rigo RB11, colonna 3 \times 95% (unica rata)
Se rigo RB11, colonna 3 \leq € 51,00	<u>Non si versa acconto</u>

IVIE

Quadro RM (Rigo RM32)	Versamenti (entro il 2.12.2013)
Se rigo RM32, colonna 1 \geq € 261,00	Importo di rigo RM32, colonna 1 meno prima rata
Se € 52,00 \leq rigo RM32, colonna 1 \leq € 260,00	Importo di rigo RM32, colonna 1 (unica rata)
Se rigo RM32, colonna 1 \leq € 51,00	<u>Non si versa acconto</u>

IVAFE

Quadro RM (Rigo RM35)	Versamenti (entro il 2.12.2013)
Se rigo RM35, colonna 1 \geq € 261,00	Importo di rigo RM35, colonna 1 meno prima rata
Se € 52,00 \leq rigo RM35, colonna 1 \leq € 260,00	Importo di rigo RM35, colonna 1 (unica rata)
Se rigo RM35, colonna 1 \leq € 51,00	<u>Non si versa acconto</u>

Addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "porno tax")

Quadro RQ (Rigo RQ49)	Versamenti (entro il 2.12.2013)
Se rigo RQ49, colonna 2 \geq € 261,00	Importo di rigo RQ49, colonna 2 meno prima rata
Se € 52,00 \leq rigo RQ49, colonna 2 \leq € 260,00	Importo di rigo RQ49, colonna 2 (unica rata)
Se rigo RQ49, colonna 2 \leq € 51,00	<u>Non si versa acconto</u>

Contributo INPS ex L. 335/95 - Soggetti diversi dai "nuovi" minimi

Tipologia professionisti	Aliquota	Rigo quadro RE		Versamenti (entro il 2.12.2013)
Iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati	27,72%	Determinazione ordinaria reddito	RE25	RE25 \times 11,088%
		Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive	RE21	RE21 \times 11,088%
Iscritti anche ad altre gestioni previdenziali o titolari di una pensione previdenziale diretta (anzianità, vecchiaia o invalidità) o non diretta (es. reversibilità)	20%	Determinazione ordinaria reddito	RE25	RE25 \times 8%
		Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive	RE21	RE21 \times 8%

Contributo INPS ex L. 335/95 - "Nuovi" contribuenti minimi

Tipologia professionisti	Aliquota	Rigo quadro LM	Versamenti (entro il 2.12.2013)
Iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati	27,72%	LM6 meno LM9	(LM6 meno LM9) \times 11,088%
Iscritti anche ad altre gestioni previdenziali o titolari di una pensione previdenziale diretta (anzianità, vecchiaia o invalidità) o non diretta (es. reversibilità)	20%	LM6 meno LM9	(LM6 meno LM9) \times 8%

Società di persone - Modello UNICO 2013 SP e dichiarazione IRAP 2013**Addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "porno tax")**

Quadro RQ (Rigo RQ49, colonna 2)	Versamenti (entro il 2.12.2013)
Se rigo RQ49, colonna 2 \geq € 261,00	Importo di rigo RQ49, colonna 2 meno prima rata
Se € 52,00 \leq rigo RQ49, colonna 2 \leq € 260,00	Importo di rigo RQ49, colonna 2 (unica rata)
Se rigo RQ49, colonna 2 \leq € 51,00	<u>Non si versa acconto</u>

IRAP

IRAP (Rigo IR21)	Versamenti (entro il 2.12.2013)
Se rigo IR21 \geq € 261,00	Importo di rigo IR21 [salvi obblighi di ricalcolo] meno prima rata
Se € 52,00 \leq rigo IR21 \leq € 260,00	Importo di rigo IR21 [salvi obblighi di ricalcolo] (unica rata)
Se rigo IR21 \leq € 51,00	<u>Non si versa acconto</u>

Società di capitali ed enti commerciali - Modello UNICO 2013 SC**IRES e IRAP**

IRES (Rigo RN17)	IRAP (Rigo IR21)	Versamenti (entro il 2.12.2013)
Se rigo RN17 \geq € 258,00	Se rigo IR21 \geq € 258,00	<u>IRES</u> : importo di rigo RN17 [salvi obblighi di ricalcolo] \times 101% meno prima rata <u>IRAP</u> : importo di rigo IR21 [salvi obblighi di ricalcolo] \times 101% meno prima rata
Se € 21,00 \leq rigo RN17 \leq € 257,00	Se € 21,00 \leq rigo IR21 \leq € 257,00	<u>IRES</u> : importo di rigo RN17 [salvi obblighi di ricalcolo] \times 101% (unica rata) <u>IRAP</u> : importo di rigo IR21 [salvi obblighi di ricalcolo] \times 101% (unica rata)
Se rigo RN17 \leq € 20,00	Se rigo IR21 \leq € 20,00	<u>Non si versa acconto</u>

Addizionale IRES del 10,5% per le società di comodo e in perdita sistematica

Quadro RQ (Rigo RQ62, colonna 6)	Versamenti (entro il 2.12.2013)
Se rigo RQ62, colonna 6 \geq € 258,00	Importo di rigo RQ62, colonna 6 \times 101% meno prima rata
Se € 21,00 \leq rigo RQ62, colonna 6 \leq € 257,00	Importo di rigo RQ62, colonna 6 \times 101% (unica rata)
Se rigo RQ62, colonna 6 \leq € 20,00	<u>Non si versa acconto</u>

Addizionale IRES sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "porno tax")

Quadro RQ (Rigo RQ49, colonna 2)	Versamenti (entro il 2.12.2013)
Se rigo RQ49, colonna 2 \geq € 258,00	Importo di rigo RQ49, colonna 2 \times 101% meno prima rata
Se € 21,00 \leq rigo RQ49, colonna 2 \leq € 257,00	Importo di rigo RQ49, colonna 2 \times 101% (unica rata)
Se rigo RQ49, colonna 2 \leq € 20,00	<u>Non si versa acconto</u>

Addizionale IRES del 6,5% - 10,5% per le imprese operanti nei settori petrolifero ed energetico (c.d. "Robin tax")

Quadro RQ (Rigo RQ43, colonna 11)	Versamenti (entro il 2.12.2013)
Se rigo RQ43, colonna 11 (al netto degli importi indicati nelle colonne 12 e 13) \geq € 258,00	Importo di rigo RQ43, colonna 11 (al netto degli importi indicati nelle colonne 12 e 13) \times 101% meno prima rata

Quadro RQ (Rigo RQ43, colonna 11)	Versamenti (entro il 2.12.2013)
Se € 21,00 ≤ rigo RQ43, colonna 11 (al netto degli importi indicati nelle colonne 12 e 13) ≤ € 257,00	Importo di rigo RQ43, colonna 11 (al netto degli importi indicati nelle colonne 12 e 13) × 101% (unica rata)
Se rigo RQ43, colonna 11 (al netto degli importi indicati nelle colonne 12 e 13) ≤ € 20,00	<u>Non si versa acconto</u>

Addizionale IRES del 4% per le imprese con elevata capitalizzazione operanti nei settori petrolifero ed energetico

Quadro RQ (Rigo RQ48, colonna 7)	Versamenti (entro il 2.12.2013)
Se rigo RQ48, colonna 7 ≥ € 258,00	Importo di rigo RQ48, colonna 7 × 101% meno prima rata
Se € 21,00 ≤ rigo RQ48, colonna 7 ≤ € 257,00	Importo di rigo RQ48, colonna 7 × 101% (unica rata)
Se rigo RQ48, colonna 7 ≤ € 20,00	<u>Non si versa acconto</u>

Enti non commerciali (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.) - Modello UNICO 2013 ENC**IRES e IRAP**

IRES (Rigo RN28)	IRAP (Rigo IR21)	Versamenti (entro il 2.12.2013)
Se rigo RN28 ≥ € 258,00	Se rigo IR21 ≥ € 258,00	<u>IRES</u> : importo di rigo RN28 [salvi obblighi di ricalcolo] × 101% meno prima rata <u>IRAP</u> : importo di rigo IR21 [salvi obblighi di ricalcolo] × 101% meno prima rata

IRES (Rigo RN28)	IRAP (Rigo IR21)	Versamenti (entro il 2.12.2013)
Se € 21,00 ≤ rigo RN28 ≤ € 257,00	Se € 21,00 ≤ rigo IR21 ≤ € 257,00	<u>IRES</u> : importo di rigo RN28 [salvi obblighi di ricalcolo] × 101% (unica rata) <u>IRAP</u> : importo di rigo IR21 [salvi obblighi di ricalcolo] × 101% (unica rata)
Se rigo RN28 ≤ € 20,00	Se rigo IR21 ≤ € 20,00	<u>Non si versa acconto</u>

Addizionale IRES sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "porno tax")

Quadro RQ (Rigo RQ49, colonna 2)	Versamenti (entro il 2.12.2013)
Se rigo RQ49, colonna 2 ≥ € 258,00	Importo di rigo RQ45, colonna 2 × 101% meno prima rata
Se € 21,00 ≤ rigo RQ49, colonna 2 ≤ € 257,00	Importo di rigo RQ45, colonna 2 × 101% (unica rata)
Se rigo RQ49, colonna 2 ≤ € 20,00	<u>Non si versa acconto</u>

CODICI TRIBUTI E CAUSALI CONTRIBUTO

Di seguito, in forma tabellare, si riepilogano i codici tributo e le causali contributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento della seconda o dell'unica rata di acconto per il 2013.

Tipologia di acconto	Codice
IRPEF - Seconda rata o acconto in unica soluzione	4034
IRES - Seconda rata o acconto in unica soluzione	2002
IRAP - Seconda rata o acconto in unica soluzione	3813
Imposta sostitutiva per i "nuovi" contribuenti minimi - Seconda rata o acconto in unica soluzione	1794
IVIE - Seconda rata o acconto in unica soluzione	4045
IVAFE - Seconda rata o acconto in unica soluzione	4048
"Cedolare secca" sulle locazioni di immobili abitativi (art. 3 del DLgs. 23/2011) - Seconda rata o acconto in unica soluzione	1841
Addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza - Seconda rata o acconto in unica soluzione	4004
Addizionale IRES sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza - Seconda rata o acconto	2005

Tipologia di acconto	Codice
in unica soluzione	
Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative - Seconda rata o acconto in unica soluzione	2019
Addizionale IRES del 6,5% - 10,5% per le imprese che operano nei settori del petrolio e dell'energia (art. 81 co. 16 del DL 112/2008) - Seconda rata o acconto in unica soluzione	2011
Addizionale IRES del 4% per le imprese con elevata capitalizzazione operanti nei settori del petrolio e dell'energia (art. 3 della L. 7/2009) - Seconda rata o acconto in unica soluzione	2014
Acconto contributo INPS per i professionisti soggetti all'aliquota del 20%	P10
Acconto contributo INPS per i professionisti soggetti all'aliquota del 27,72%	PXX

ESEMPIO

Si supponga che Mario Rossi, esercente attività di dottore commercialista:

- determini l'acconto IRPEF 2013 con il criterio storico, non sussistano obblighi di ricalcolo e la base di commisurazione di quest'ultimo (vale a dire, l'importo indicato nel rigo RN33 del modello UNICO 2013) ammonti a 10.000,00 euro;
- non provveda al pagamento dell'acconto IRAP, in quanto per il 2013 si ritiene privo di autonoma organizzazione.

L'importo da corrispondere a titolo di seconda rata è determinato nel modo seguente:

- acconto complessivamente dovuto = 10.000,00 euro (10.000,00 × 100%);
- prima rata = 3.960,00 euro (10.000,00 × 99% × 40%);
- seconda rata = 10.000,00 – 3.960,00 = 6.040,00 euro.

Per ipotesi, la seconda rata viene corrisposta in data 2.12.2013.

Nella pagina seguente viene riportato il modello F24 debitamente compilato.

In proposito, si ricorda che:

- tutti i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati (es. "F24 *on line*", "F24 cumulativo" o sistemi di *home banking*);
- se si devono compensare crediti IVA per importi superiori a 5.000,00 euro annui, è necessario utilizzare i sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate.



Mod. F24

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A: _____
 AGENZIA _____ PROV. _____
 PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE															
CODICE FISCALE		R S S M R A 7 1 T 2 2 L 2 1 9 E						barriera in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare							
DATI ANAGRAFICI		ROSSI						nome MARIO							
data di nascita		giorno		mese		anno		sesso (M o F)		comune (o Stato estero) di nascita		prov.			
2 2 1 2 1 9 7 1		M		TORINO		T O						T O			
DOMICILIO FISCALE		TORINO						prov. T O		via e numero civico CORSO VINZAGLIO 100					
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare								codice identificativo							
SEZIONE ERARIO															
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		codice tributo		rateazione/regione/prov./mese rif.		anno di riferimento		importi a debito versati		importi a credito compensati					
		4034				2013		6.040,00							
codice ufficio		codice atto				TOTALE A		6.040,00 B		SALDO (A-B)					
										6.040,00					
SEZIONE INPS															
codice sede		causale contributo		matricola INPS/codice INPS/filiale azienda		periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati		importi a credito compensati					
						TOTALE C				SALDO (C-D)					
SEZIONE REGIONI															
codice regione		codice tributo		rateazione/mese rif.		anno di riferimento		importi a debito versati		importi a credito compensati					
						TOTALE E				SALDO (E-F)					
SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI															
codice ente/codice comune		Raw. variab. Acc. Saldo		numero immobili		codice tributo		rateazione/mese rif.		anno di riferimento		importi a debito versati		importi a credito compensati	
														SALDO (G-H)	
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI															
codice sede		posizione assicurativa		c.c.		numero di riferimento		causale		importi a debito versati		importi a credito compensati			
												SALDO (I-L)			
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI															
codice ente		codice sede		causale contributo		codice posizione		periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati		importi a credito compensati			
												SALDO (M-N)			
FIRMA		<i>Mario Rossi</i>						SALDO FINALE		EURO + 6.040,00					
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)															
DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE				Pagamento effettuato con assegno			<input type="checkbox"/> bancario/postale					
giorno mese anno			AZIENDA		CAB/SORTELLI		n.ro _____			<input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale					
0 2 1 2 2 0 1 3							Tratto / emesso su _____			cod. ABI _____ CAB _____					
Autorizzo addebito su conto corrente bancario n° _____			cod. ABI _____		CAB _____		firma _____								

MOD. F24/EI - 2007 (EURO)

1° COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Della Redazione Eutekne hanno collaborato al numero 19/2013: Luca Fornero, Massimo Negro e Arianna Zeni.